



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



UNIONE EUROPEA

Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

Ordinanza n. 27 dell'11 Settembre 2020

**31° GIRO D'ITALIA INTERNAZIONALE FEMMINILE ICCREA – 8^ TAPPA
REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI**

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Considerato che in data 18 settembre 2020, il territorio comunale di Celenza Valfortore sarà interessato dallo svolgimento dell'8^ tappa del 31° Giro d'Italia Internazionale Femminile ICCREA, secondo quanto comunicato con nota prot. di questo Comune n. 3311 del 10/08/2020;

Visto il nulla osta all'esecuzione della manifestazione sportiva rilasciato dal Sindaco di questo Comune in data 21 agosto 2020, prot. n. 3392;

Visto il nulla osta all'esecuzione della manifestazione sportiva rilasciato dalla Provincia di Foggia, settore Viabilità, prot. n. 2020/0037284 del 07/09/2020;

Riscontrata la necessità contingente e urgente di riordinare il traffico nel centro abitato per consentire lo svolgimento in sicurezza della predetta manifestazione sportiva;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 381 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Considerato che le strade interessate dal passaggio della "Carovana del Giro" devono essere necessariamente interdette alla sosta e al transito veicolare;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL" e s.m.i.;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 23/05/2019 avente ad oggetto: C.C.N.L. 21.05.2018 Funzioni Locali. Artt. 13 e segg.ti. Riparto competenze area Posizioni Organizzative. Determinazioni;

Visto il decreto del sig. Sindaco n. 02 del 20.06.2017 con cui viene affidato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore;

Sentito il Servizio di Polizia Locale;

O R D I N A

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020

DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO con rimozione dalle ore 12:00 alle ore 16:30

- sulle seguenti strade: *Via Cairolì, Piazza Malice e Via Regina Margherita.*

A V V I S A

Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e pertanto, la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati, comporterà oltre la sanzione pecuniaria anche la rimozione coatta degli stessi.

La presente Ordinanza diventerà esecutiva mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale temporanea e dopo essere stata pubblicata all'albo pretorio sul sito istituzionale del Comune.



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA



UNIONE EUROPEA

Via C. Alberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 0881 554748 - Sito web: www.comune.celenzavalfortore.fg.it

D E M A N D A

All'Ufficio di Polizia Locale l'installazione, il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale secondo la normativa vigente mediante l'utilizzo del personale comunale nella disponibilità di questo Ufficio Tecnico.

All'Ufficio di Polizia Locale e alla locale Stazione Carabinieri di cui all'articolo 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

D I S P O N E

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al richiedente, affissa all'Albo Pretorio e venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Celenza Valfortore.

Che sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio, di proprietà della Pubblica Amministrazione, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei servizi di Pronto Soccorso, della Croce Rossa Italiana, della Croce Verde, delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia dello Stato e Locali;

A V V I S A

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i..

Il Responsabile del IV Settore
(Ing. Antonio Perrella)

